



XI LEGISLATURA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione europea, organi di garanzia, beni e attività culturali, identità linguistiche, spettacoli e manifestazioni, attività ricreative e sportive, corregionali all'estero)

RISOLUZIONE n. 3

sulla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi COM (2016) 128 final dell'8 marzo 2016;

Osservazioni ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea

Approvata nella seduta del 9 maggio 2016.

Oggetto: proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi COM (2016) 128 final 2016/0070 (COD) dell'8 marzo 2016

Osservazioni ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.

RISOLUZIONE

La V Commissione del Consiglio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

VISTI

- gli articoli 170 e 170 bis del Regolamento consiliare
- l'articolo 17, comma 4, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
- gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234
- l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione
- il Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea che, in applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, disciplina il meccanismo di "Allarme rapido - early warning"

VISTE

- la propria Risoluzione n. 1 del 18 gennaio 2016 avente ad oggetto il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 "E' il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione" COM (2015) 610 *final* del 27 ottobre 2015;
- la deliberazione n. 35 del Consiglio regionale sulla Sessione europea 2016 del 17 marzo 2016, in cui si esprime la partecipazione dell'Assemblea regionale alla formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea;

CONSIDERATO

CHE la Risoluzione del Consiglio regionale sulla Sessione europea 2016 contiene, fra l'altro, considerazioni e osservazioni relative alle priorità dell'Unione in tema di mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida (Priorità n. 4);

CHE, in particolare, con riferimento a tale priorità, il Consiglio regionale ha condiviso l'urgenza di una proposta a favore della mobilità dei lavoratori, che comprenda misure volte a combattere gli abusi grazie a una migliore applicazione della legislazione e al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché di una revisione mirata della direttiva sul distacco dei lavoratori, per lottare contro le pratiche sleali che danno origine al dumping sociale e alla fuga dei cervelli, garantendo una retribuzione uguale

per lo stesso lavoro nello stesso luogo;

ESAMINATE

- la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi COM (2016) 128 final 2016/0070 (COD) dell'8 marzo 2016;

- il parere della II Commissione competente, reso nella seduta del 9 maggio 2016, che ha tenuto conto delle osservazioni dell'Assessore regionale al Lavoro formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, nonché dei contributi offerti nel corso della seduta dai rappresentanti delle categorie socio-economiche del territorio intervenuti al dibattito, fra le quali Confindustria, l'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE), l'Associazione delle Piccole e medie industrie del FVG – (CONFAPI FVG), l'Unione Regionale Economica Slovenae (SDGZ URES) e le associazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL, UGL ;

CONSIDERATO CHE:

La Commissione europea, nella propria "sintesi della valutazione di d'impatto" SWD(2016) 53 final, ha ricordato che il distacco dei lavoratori favorisce la prestazione transfrontaliera di servizi nel mercato interno, ma che tuttavia secondo la regolamentazione vigente, determina una notevole differenziazione salariale tra i lavoratori distaccati e i lavoratori locali nei paesi ospitanti. Il regime stipendiale differenziato comporta quindi una distorsione delle condizioni di parità tra le imprese, conferendo un vantaggio in termini di costo del lavoro alle imprese che distaccano i lavoratori rispetto alle imprese degli Stati membri ospitanti. La Commissione europea sottolinea pertanto che la revisione della direttiva del 1996 mira a rafforzare l'obiettivo originario di favorire l'esercizio della libera prestazione dei servizi transfrontalieri in un clima di concorrenza leale e rispetto dei diritti dei lavoratori, adattandosi alle nuove condizioni dell'economia e del mercato del lavoro, garantendo eque condizioni salariali ai lavoratori distaccati e parità di condizioni tra le imprese che distaccano i lavoratori e le imprese locali nel paese ospitante e migliora la chiarezza della legislazione dell'UE.

Nel dettaglio la proposta di modifica estende, per tutti i settori dell'economia, ai lavoratori di uno Stato membro distaccati nel territorio di altro Stato membro, "quando la durata del distacco prevista o effettiva supera i 24 mesi", le condizioni di lavoro e occupazione che nello Stato membro ospitante sono fissate "da contratti collettivi o arbitrati dichiarati di applicazione generale", nonché la "retribuzione comprese le tariffe maggiorate per il lavoro straordinario" rese "obbligatorie da disposizioni legislative, regolamentari, o amministrative nazionali, ovvero da contratti collettivi o arbitrati" dello Stato membro in cui è distaccato il lavoratore;

la proposta di direttiva estende inoltre la medesima disciplina anche ai lavoratori di imprese che operano in subappalto e ai lavoratori somministrati da imprese di lavoro interinale, quando la sede di tali imprese si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore distaccato o somministrato presta la propria attività;

FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:

Il fenomeno del distacco dei lavoratori assume particolare rilevanza nella Regione Friuli Venezia Giulia, data la sua posizione geopolitica che la vede confrontarsi quotidianamente con i territori limitrofi di Austria e Slovenia: sistemi normativi differenti, intensità e qualità dei servizi e delle infrastrutture, minore incidenza del peso burocratico sulle attività, costo minore della mano d'opera e minori carichi impositivi (soprattutto con riferimento alla Repubblica di Slovenia), sono questioni che determinano

difficoltà operative, a livello locale, proprio in merito alla principale finalità della direttiva in questione, e cioè il rispetto della parità tra concorrenti, contestualmente al rispetto per i diritti dei lavoratori.

Le prescrizioni di cui alla direttiva 96/71/CE e le variazioni proposte tutelano i diritti dei lavoratori nel mercato dei servizi, declinandoli, tuttavia, in maniera considerata compatibile con l'esercizio della libertà economica delle imprese erogatrici di servizi. In particolare le prescrizioni, volte a garantire la parità di condizioni tra concorrenti locali e stranieri, devono essere comprese e confrontate, con la realtà locale, anche alla luce della diversa situazione di fatto che determina l'effettivo costo del lavoro e dell'attività d'impresa in Paesi molto diversi per tanti aspetti, seppur vicini.

Favorire e sviluppare il dialogo sociale transfrontaliero per analizzare il mercato del lavoro e favorirne uno sviluppo integrato che eviti il "dumping sociale" è già tra gli obiettivi dell'amministrazione regionale e, per quanto la norma contenuta nella proposta di modifica oggi in discussione sia una norma di compromesso, rappresenta tuttavia un passo avanti rispetto al passato.

Alla luce di queste considerazioni:

1. Accoglie con favore la previsione di un termine, oltre il quale la disciplina in materia di condizioni di lavoro e occupazione dello Stato di riferimento del lavoratore distaccato diventa quella dello Stato "ospitante", poiché tale modifica importa una maggior certezza del diritto e una migliore possibilità di tutela del lavoratore;
2. Auspica tuttavia una riduzione del termine di 24 mesi di permanenza in distacco, ai fini dell'applicazione della normativa dello Stato ospitante, data l'eccessiva lunghezza di tale termine;
3. Considera con favore l'applicazione al lavoratore distaccato della retribuzione dello Stato ospitante: tale previsione porterebbe ad una piena parità di trattamento con i lavoratori stabilmente impiegati sul territorio nazionale.
4. Volgendo il pensiero alla peculiare situazione italiana, auspica che il legislatore nazionale, nel recepimento della direttiva si preoccupi di definire in modo più preciso possibile il concetto di "retribuzione" e abbia cura di indicare quali sono i contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati.

SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La Proposta di direttiva appare conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, poiché si limita a stabilire l'obbligo della parità di condizioni di lavoro e trattamento retributivo tra lavoratori di uno Stato membro distaccati e lavoratori dello Stato membro ospitante, lasciando libere le autorità nazionali di fissare i livelli retributivi e le ulteriori modalità di recepimento.

DISPONE l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234/2012, e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9 della legge 234/2014;

DISPONE l'invio della presente Risoluzione alla Presidente della Regione ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, della legge 234/2012;

IMPEGNA la Giunta a informare il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo,

DISPONE inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234/2014 e, al fine di favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Friuli Venezia Giulia, al Comitato delle Regioni dell'Unione europea, al Network sussidiarietà del CdR e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee - CALRE.

Approvata a maggioranza nella seduta del 9 maggio 2016, ai sensi degli articoli 170 e 170 bis del regolamento interno.